

PROT. N°

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA E LA SOCIETÀ ORGA BIO HUMAN S.R.L. (*Finanziatore*) PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROROGA ANNUALE DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DI DURATA TRIENNALE, CON UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 240/2010 PER LE ESIGENZE DEL SETTORE CONCORSUALE 06/B1: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/09 (MEDICINA INTERNA), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE.

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), con sede legale in Foggia (FG), Via A. Gramsci n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Teresa Romei, nata a San Severo (FG) il 04.02.1972, domiciliato per la carica presso l'Università stessa;

E

la società ORGA BIO HUMAN s.r.l., con sede legale Roma , via Amsterdam, 75 , Codice Fiscale e Partita IVA n. 05704711000, nel prosieguo del presente atto denominata "Finanziatore", rappresentata dal dott. Paolo Rosati, nato a Grosseto (GR) il 10/07/1957, nella qualità di Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Foggia ha stipulato, con la dott.ssa Rosanna Villani, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 26.04.1984, un contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del S.C. 06/B1 "Medicina Interna", S.S.D. Med/09 "Medicina Interna";
- il contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani, è stato assunto al protocollo dell'Università degli Studi di Foggia in data 15.06.2017, con n. 16734 – VII/2 – Rep: 533/2017 e decorre dal 16.06.2017 al 15.06.2020;
- con nota del 13.05.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha richiesto al Finanziatore la disponibilità a finanziare, per un importo complessivo di € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*) la proroga biennale del predetto contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani per le esigenze del S.S.D. Med/09 "Medicina Interna" ed in particolare per il completamento del progetto "*Lo studio della progressione della fibrosi epatica nelle epatiti croniche sottoposte a trattamento mediante l'utilizzo di metodologie non invasive*" per le esigenze;
- con nota acquisita al protocollo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con n. 24583 – III/14 – del 18.06.2019, il Finanziatore ha manifestato la disponibilità a finanziare, per un importo complessivo di € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*), la proroga biennale del predetto

contratto;

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con delibera del 21.11.2019 p. 6), ha espresso parere favorevole al finanziamento summenzionato ed alla proroga biennale del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani;

- a seguito di ulteriori approfondimenti e per effetto dell'aumento stipendiale disposto con DPCM del 02 settembre 2019, recante disposizioni in tema di adeguamento ISTAT del personale non contrattualizzato (tra cui rientrano gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari), si è provveduto a comunicare al finanziatore la necessità di garantire il predetto incremento in virtù del quale l'ammontare complessivo del finanziamento passa da € 97.707,58 (*novantasettemilasettecentosette/58*) a € 100.045,44 (*centomilaquarantacinque/44*);

- che la Società Orga Bio Human s.r.l., con nota del 24 aprile 2020 (acquisita al protocollo universitario col n. 14566 - III/13) ha comunicato che, in conseguenza della grave crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, l'azienda non può più assicurare il sostegno finanziario necessario alla proroga biennale del contratto di ricercatrice a tempo determinato della dott.ssa Rosanna VILLANI e, pertanto, ha confermato la disponibilità a finanziare una sola annualità di proroga, ferme restando le altre condizioni compatibili previste nella bozza di convenzione già concordata;

- l'importo del finanziamento da erogare, rapportato ad annualità è pari ad € 50.022,72 (*euro cinquantamilazeroventidue/72*);

- l'Università ha interesse ad aderire a tale iniziativa per la realizzazione della quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" dell'Università stessa, che in questa sede si intende interamente richiamato;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha autorizzato la stipula della presente convenzione nel corso della riunione del 29.04.2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'Università si impegna ad attivare, secondo la vigente normativa in materia, le procedure di proroga annuale del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, di durata triennale, stipulato con la dott.ssa Rosanna Villani, per le esigenze del settore scientifico-disciplinare MED/09 "Medicina Interna" ed in particolare per il completamento del progetto "*Lo studio della progressione della fibrosi epatica nelle epatiti croniche sottoposte a trattamento mediante l'utilizzo di metodologie non invasive*".

Il regime di impegno orario del ricercatore sarà a tempo pieno.

Il Finanziatore potrà richiedere all'Università una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta, nell'ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore in oggetto.

Articolo 2 - FINANZIAMENTO

Il Finanziatore si obbliga a versare in un'unica soluzione all'Università, per il finanziamento della proroga del contratto di cui all'art. 1, una somma pari ad *euro 50.022,72 (cinquantamilaventidue/72)*.

Articolo 3 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Finanziatore provvederà al versamento delle somme dovute, di cui al precedente art. 2 in un'unica soluzione anticipata, mediante accredito sul c/c n. IBAN IT38B0542404297000007001002, intestato all'Università degli Studi di Foggia ed acceso presso la Banca Popolare di Bari, Filiale Enti, via Guglielmo Marconi 194 – 85100 Potenza.

Nella causale del/dei versamento/i dovrà essere necessariamente riportato quanto segue: "Finanziamento proroga contratto ricercatore t.d. per s.s.d. MED/09".

Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto al Finanziatore eventuali variazioni del conto corrente sul quale effettuare l'accredito; il Finanziatore non potrà avanzare pretese di sorta verso l'Università in relazione alla variazione del conto corrente.

Il versamento dovrà avvenire subito dopo la stipula in unica soluzione e comunque entro il 30 maggio 2020.

Tale versamento non potrà essere per alcun motivo sospeso o ritardato; ogni eccezione è sin d'ora rimossa e non accettata.

Articolo 4 - INADEMPIMENTO

Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare il versamento di cui al precedente articolo nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del cod.civ. nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente dell'obbligo di

pagamento di cui all'art. 2. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del Finanziatore.

Articolo 5 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., nel caso di mancata stipula del contratto con il ricercatore a tempo determinato in oggetto. All'eventuale avveramento della condizione di cui sopra, l'Università dovrà restituire l'ammontare del pagamento ricevuto e nulla sarà dovuto al Finanziatore per interessi né per ulteriori somme aggiuntive a qualunque titolo pretese.

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente per la quota di finanziamento non utilizzata nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro con il ricercatore dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

Articolo 6 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziali e stragiudiziali, il Finanziatore elegge domicilio in Italia presso la propria sede di Via Amsterdam 75 – 00144 Roma. Il Finanziatore s'impegna a non modificare il proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione e autorizzazione dell'Ateneo per l'intera durata della convenzione.

Articolo 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di 1 (anno) anni a partire dalla data della sottoscrizione.

Articolo 8 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali

controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Articolo 9 - SPESE

Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Finanziatore.

Il presente atto consta di n. 7. pagine scritte sin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Teresa ROMEI)

FINANZIATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Paolo Rosati)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 3 (erogazione del finanziamento), 4 (inadempimento), 5 (condizione risolutiva) e 8 (Foro competente).

FINANZIATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Paolo Rosati)